

Il diritto all'anonimato? Solo una «tutela» per gli affari

Asseguito della sentenza 162/14 della Corte Costituzionale si è aperto un dibattito serrato su di un preteso diritto dell'anonimato dei c.d. «donatori» di gameti nella Pma eterologa e sul contrapposto diritto dei figli di conoscere le proprie origini. In realtà la funzione dei due «diritti» è diversa. Occorre valutare se esiste davvero un diritto dell'anonimato ed eventualmente da quale parte debba pendere la bilancia.

È indiscutibile lo scopo per cui si pretende l'anonimato: esso facilita il reperimento dei gameti di persone estranee alla coppia che ricorre alla Pma. I c.d. «donatori» di regola non vogliono essere mai riconosciuti come padri e madri genetici da parte del nuovo nato. L'anonimato è, dunque, uno strumento a favore delle persone che chiedono la Pma eterologa e degli operatori del settore, non un diritto del terzo estraneo, che ha a disposizione un mezzo molto semplice per evitare eventuali temuti inconvenienti di qualsiasi tipo: non offrire il proprio sperma o il proprio ovocita. Viceversa l'interesse a conoscere le proprie origini è par-

te costitutiva di un vero e proprio diritto, quello alla propria identità, che è di tale forte consistenza da essere incluso nel novero dei diritti umani fondamentali, proclamati e garantiti da Trattati internazionali. Così l'articolo 7 della Convenzione Onu sui diritti dei fanciulli stabilisce che il «bambino fin dalla nascita, nella misura del possibile ha diritto di conoscere i suoi genitori». Egualmente la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 in materia di adozione obbliga gli Stati a conservare le informazioni sulla identità del padre e della madre del bambino adottato e a metterle a sua disposizione nei limiti fissati dalle leggi statali. Così l'assemblea parlamentare del Consiglio di Europa (n. 1443/2000 del 25/1/2000), ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del fanciullo adottato a conoscere le proprie origini al più tardi dopo il raggiungimento dell'età adulta. La Corte europea dei diritti dell'uomo, il 25 settembre 2012, nel caso Godelli contro Italia, ha considerato così importante il diritto a conoscere le proprie origini da farlo prevalere persino sul diritto alla vita che fonda l'anonimato stabilito nel caso di parto

di donna che non vuole essere nominata. Di conseguenza la norma italiana consente oggi che il figlio adottivo, superati i 25 anni, possa ricercare i suoi genitori naturali e conoscerli personalmente se questi lo consentono.

Ma non basta imitare nella Pma quanto avviene per l'adozione. Le situazioni sono, infatti, diversissime, per certi versi opposte. L'adozione suppone un abbandono materiale o morale del figlio, che peraltro è stato partorito dalla madre genetica dopo nove mesi di gestazione e che – a parte l'ipotesi minoritaria della donna che al momento del parto dichiara di non voler essere nominata – per lo più ha vissuto qualche tempo con i suoi genitori. Se essi si sono dimostrati irrimediabilmente incapaci di allevare il figlio, questo può essere loro tolto con un procedimento giudiziario, che può essere anche, doloroso e lungo. Vi è dunque il pericolo di strascichi di memorie, di affetti che, se non dimenticati, possono generare turbamenti nella crescita del minore divenuto adottivo, tanto più incisivi se avvengono incontri personali. Nel-

la Pma non si può verificare niente di tutto questo. In definitiva l'anonimato nell'adozione è un mezzo di tutela del figlio, non un mezzo per proteggere gli adulti. Ne deriva che il diritto di conoscere le proprie origini nella Pma eterologa non deve trovare limiti. Non può riguardare soltanto dati di rilevanza sanitaria conservati in un registro. Il figlio ha diritto di conoscere tutti i dati anagrafici dei suoi genitori genetici, né c'è bisogno di attendere i 25 anni per rendere operativo questo suo diritto.

Può darsi che l'esclusione o la forte limitazione dell'anonimato renda meno diffusa la Pma eterologa. Ma non è una ragione sufficiente per sacrificare un diritto umano fondamentale. Lo hanno ben capito molti ordinamenti stranieri che escludono o limitano l'anonimato. Di certo in chi non ha paura di essere conosciuto è più facilmente immaginabile un atteggiamento di «donor». Diviene così meno possibile un sistema di commercializzazione o di selezione di stampo razzista che facilmente si nascondono sotto l'anonimato.



Il presidente del Movimento per la vita, Carlo Casini, rilancia la proposta dell'adozione pre-natale per «risolvere il problema bioetico degli embrioni residuali»



Strappo eterologa, un'idea per riflettere

DI CARLO CASINI

Nel momento in cui sta per aprirsi un dibattito parlamentare sulla procreazione medicalmente assistita (Pma) di tipo eterologa, si deve ricordare che il legislatore ordinario non può ignorare la sentenza della Corte Costituzionale (n. 162/14) che l'ha legittimata, ma ha il potere di determinarne i limiti e le condizioni. La questione preliminare riguarda la scelta dell'angolo di visuale: da quale parte il legislatore si deve collocare? Da quella degli interessi, desiderati e diritti degli adulti ovvero da quella dei figli di cui si vuole la nascita? La risposta è stata già data nel modo più autorevole dall'articolo 3 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, del 20 novembre 1980, dove si legge: «In tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono essere oggetto di primaria considerazione».

Questo principio, che ha trovato eco nell'articolo 1 della legge 40/04 sulla Pma, giustificava il divieto di Pma eterologa. La Consulta che non ha preso in considerazione nel suo giudizio di bilanciamento tra gli interessi degli adulti e quelli dei minori, ma resta pienamente valido e deve ispirare le condizioni e i limiti della Pma eterologa la cui legittimità in termini generali non può essere contestata dopo la sentenza 162/14. Dobbiamo dunque chiederci quali sono i diritti dei nascituri. Fino ad ora il dibattito pubblico si è concentrato sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini. È una questione seria della quale ci occupiamo in altra parte di questa medesima pagina, ma, prima ancora, bisogna riflettere sul diritto alla vita, che precede e condiziona ogni altro diritto e che la fecondazione in vitro, come tale, mette in vario modo a rischio. L'aspetto più inquietante è l'accumulo di embrioni nei congelatori, sotto azoto liquido, che – generati in soprannumero in vista di una Pma omologa – sono poi rimasti privi per qualsiasi ragione dell'iniziale progetto parentale. Essi si trovano in uno stato di abbandono che prelude alla loro morte.

Il numero complessivo di questi esseri umani ibernati privi di speranza di un futuro trasferimento in utero non è stato mai indicato nelle relazioni ministeriali che si sono suc-



Carlo Casini

cedute negli anni, ma si tratta certamente di una quantità significativa ed in aumento dopo la sentenza 151/09 della Corte Costituzionale che ha rimosso l'obbligo di procedere all'immediato trasferimento in utero di tutti gli embrioni generati nell'unità di un ciclo da contenere nel massimo di tre. In ben cinque rapporti redatti dal Movimento per la vita è stato confrontato il numero degli embrioni formati con il numero di quelli trasferiti secondo i dati delle relazioni ministeriali. Se ne è dedotta la conclusione che esiste un «limbo» abitato da molte decine di migliaia di figli congelati. Della loro sorte si è occupato il Comitato nazionale di bioetica (Cnb) che nel parere adottato il 18 novembre 2005 dichiarò «eticamente accettabile proporre l'adozione per la nascita (Apn) per risolvere, almeno in parte, il problema bioetico degli embrioni residuali, cioè definitivamente privati di un progetto parentale» e in conclusione raccomandò «la introduzione di norme che prevedono la liceità e le modalità di ricorso alla Apn a favore degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono». In precedenza, nel corso della discussione parlamentare sulla L. 40/04, il Movimento per la vita aveva proposto la Apn, ma il relativo emendamento fu bocciato sia da quanti si opponevano alla legge 40/04 perché contestavano l'assimilazione del concepito ad un minore abbandonato, sia da alcuni dei sostenitori della legge, che, al contrario temevano che l'Apn fosse una forma di Pma eterologa. Sull'argomento è intervenuta anche la Congregazione per la dottri-

na della fede con il documento *Dignitas personae* dell'8 settembre 2008, che ha espresso un giudizio negativo sulla «proposta di procedere ad una sorta di adozione pre-natale» perché «tale proposta, lodevole nelle intenzioni di rispetto e di difesa della vita umana, presenta tuttavia vari problemi non dissimili» da quelli relativi alla procreazione artificiale eterologa.

Ma ora quando, purtroppo, inevitabilmente, la Pma eterologa è stata introdotta nell'ordinamento, la Apn sembra l'unico modo per bilanciare – nella ristrettezza dei limiti giuridici non rimuovibili – gli interessi degli adulti con quelli dei figli a rischio di morte facendo prevalere il diritto di questi ultimi. In altri termini la proposta è di permettere la Pma eterologa soltanto nei limiti della Apn. È assurdo creare nuovi embrioni – con tutti i nuovi aggiuntivi rischi di morte – per soddisfare i pur legittimi desideri di genitorialità, quando già esistono embrioni formati dei quali è giusto tentare di evitare la morte.

Non costituisce una difficoltà la esclusione della Pma eterologa c.d. «unilaterale», cioè effettuata con embrioni generati con i gameti di un solo membro della coppia e il seme o l'ovocita di un estraneo/a. In realtà proprio questo sbilanciamento (l'uno è genitore vero, anche fisiologicamente, l'altro non lo è) può portare nel tempo a crisi, dissidi e rifiuti prevedibili, che è bene prevenire. Non a caso l'adozione – salvo situazioni eccezionali – suppone che il minore adottato non sia figlio di nessuno dei due adottanti.

La Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959 chiede agli Stati di dare ai fanciulli «il meglio di se stessi», il meglio è la vita propria e la durevole genitorialità, l'armonia della famiglia. Un argomento a favore della tesi qui proposta si può ricavare anche dall'articolo 6 della legge 40/04 che – nel rispetto della scelta della coppia – preferisce che l'infertilità sia superata preferibilmente con l'adozione, prima di tentare la Pma. Dunque invece di ricorrere alla generazione di embrioni totalmente o parzialmente estranei alla coppia è meglio adottare i concepiti abbandonati. In tal modo verrebbero facilmente superati – almeno in parte – i problemi collegati con la Pma eterologa: quello dell'anonimato dei «donatori», quello di inaccettabili scelte selettive dei gameti in vista del figlio «perfetto», quello delle gratuità della donazione dei gameti o dell'embrione.



Il riconoscimento giuridico dell'embrione e la riforma dei consultori: ecco le sfide

Di fronte alle crescenti aggressioni giudiziarie, legislative e culturali contro il diritto alla vita, non bastano più la resistenza passiva, il muoversi solo per arginare l'esondazione già avvenuta, il tentativo di ricucire il più possibile il confronto sui temi decisivi. Bisogna invece delineare una strategia di attacco, giocando d'anticipo, individuando i punti vulnerabili della «cultura della morte» e concentrando su di essi alcune iniziative. Due sono i punti di debolezza nascosti dietro la apparente irresistibilità delle aggressioni contro la vita e la famiglia: l'universale riconoscimento, sia pure verbale, del principio di eguaglianza e la maggioritaria convinzione che la nascita è preferibile all'aborto. Quanto al primo punto l'iniziativa europea «Uno di noi» non dovrà essere abbandonata, ma il Movimento per la vita chiede che contemporaneamente in Italia venga finalmente discussa la modifica dell'articolo 1 del Codice civile, per riconoscere la capacità giuridica ad ogni essere umano fin dal concepimento. La proposta, nata nel 1995 come iniziativa

popolare, ripresentata in seguito da qualche deputato, ma non deve essere una bandiera, deve diventare una battaglia politica che qualifica e identifica la forza politica che ne fa obiettivo primario del suo programma. Sul secondo punto non è più rinviabile una profonda riforma dei consultori pubblici per farne esclusivamente strumenti di tutela del diritto alla vita dei concepiti non contro ma insieme alle madri. Anche a questo riguardo c'è una ben motivata e dettagliata proposta del Movimento per la vita che il Forum delle famiglie ha ampliato e fatto propria. È giunto il momento di svegliarsi dal sonno. È tempo di riforme, si dice. Quali sono più urgenti di quelle che possono difendere la vita stessa dei più piccoli e poveri tra gli esseri umani? Quali possono essere un solido punto di rinnovamento morale, civile e politico se non quelle che partono da un mutamento dell'angolo di visuale, collocandosi dalla parte dei figli per chiarire i problemi, costruire una società più giusta, orientare la libertà, ricercare la prosperità e la solidarietà economica, camminare su un sentiero di pace?



Quelle linee guida per fare rispettare la Legge 40

Secondo la relazione del Ministero della Salute sulla attuazione della legge 40/04, presentata il 30 giugno 2014, nel 2012, anno di riferimento, su un totale di 114.276 embrioni formati, 18.957 sono stati crioconservati. Quale è stato o sarà la loro sorte? Alcuni sono stati scongelati e trasferiti a richiesta dei genitori, ma una parte consistente è andata certamente ad aumentare lo stock di esseri umani congelati a tempo indeterminato per i quali non insiste più un progetto parentale. Il loro numero va crescendo perché nel 2011 gli embrioni congelati furono 18.798 e nel 2010 furono 16.280. Anche ipotizzando che due terzi siano stati scongelati per effettuare il tentativo di farli nascere, resta uno stock di accumulo in soli tre anni di quasi 20mila unità. Sarebbe bene che il Ministro fornisse una

indicazione precisa sul numero complessivo di embrioni congelati rimasti privi di un progetto parentale. Ma, più ancora, sarebbe necessario che le prossime linee guida emanate dal Ministero rendessero chiari e controllabili i limiti che l'articolo 14 della legge 40/04 continua a prescrivere riguardo alla generazione soprannumeraria di embrioni, anche dopo la sentenza 159/09 della Corte Costituzionale che ha rimosso il dovere di trasferire in utero tutti gli embrioni generati. Come è noto la Consulta ha fondato la sua decisione sul principio di autonomia professionale del medico. Ma, anche se non esiste più il divieto di generare più di tre embrioni nell'ambito di un solo ciclo, resta l'obbligo di non generare embrioni in numero superiore «a quello strettamente necessario». La

produzione soprannumeraria e il conseguente congelamento degli embrioni dovrebbe quindi essere una eccezione, cioè una pratica rara e straordinaria. Ma il numero di embrioni congelati ogni anno non denota affatto una eccezionalità della produzione soprannumeraria. Il Ministero, perciò, dovrebbe individuare con chiarezza i parametri ai quali il medico deve fare riferimento quando, nella sua autonomia, decide che l'eventuale insuccesso di un primo prelievo di ovociti dal corpo della donna renderebbe pericoloso un secondo prelievo. Il fastidio o la sofferenza del prelevamento inerenti necessariamente ad ogni prelievo ovocitario non dovrebbero essere considerati sufficienti per giustificare una generazione eccessiva di embrioni

con conseguente formazione di embrioni «di scorta» e rischio di un aumento dello stoccaggio di esseri umani ibernati a tempo indeterminato. È noto, infatti, che il maggior rischio per la donna è la sindrome da iperovulazione e che tale rischio è tanto maggiore quanto più elevato è il numero di ovociti che si intende portare a contemporanea maturazione con somministrazione di farmaci sempre più abbondanti. È anche noto, che, viceversa, sono più facilmente fecondabili uova maturate naturalmente o, almeno, fatte maturare in piccolo numero. Sono aspetti che, pur in presenza di una situazione già degradata, meritano riflessione, se l'angolo di visuale è anche quello del diritto alla vita di ogni essere umano fin dal concepimento.